


**REGOLAMENTO
PERL'UTILIZZO E LA FRUIZIONE
DELLA CICLOVIA
"RIVIERA DEI FIORI"
nel tratto compreso**

**dal confine tra i Comuni di Ospedaletti e Sanremo
al confine tra i comuni di San Lorenzo al Mare ed Imperia**

**Publicato in forza di provvedimento del Presidente pro-
tempore della Società a fronte delle deleghe di cui alla
delibera del C.d.A. n. 78/2023 del 28/09/2023**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.


TITOLO I

Norme Generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La "Ciclovía Riviera dei Fiori", in proprietà di e/o concessione-gestione ad Amaie Energia e Servizi srl (d'ora in poi AES), è una strada destinata esclusivamente alla percorrenza pedonale e ciclabile; essa ha le caratteristiche descritte dal comma 3, lett. F-bis dell'art. 2 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) ed è quindi regolata dai principi e, in quanto compatibili, dalle norme di dettaglio del Codice stesso e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.).
2. La "Ciclovía Riviera dei Fiori" è identificata e rappresentata dagli stralci planimetrici allegati al presente Regolamento a costituirne parte integrante e sostanziali.
3. Trattasi di percorso dedicato alla mobilità "dolce", in porzioni di territorio di particolare pregio ambientale, che può essere utilizzato dalle cosiddette utenze deboli, pedoni e ciclisti, per motivi di svago e nel tempo libero.
4. Il DM Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 517/2018, finalizzato a dotare il Paese di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, ha inserito la "Ciclovía Riviera dei Fiori" in un più ampio percorso di interesse generale denominato "Ciclovía Tirrenica" ed ha delegato le Regioni e gli Enti locali interessati territorialmente a determinare le modalità di costruzione, manutenzione e gestione di ogni singolo lotto dell'infrastruttura facendo ricorso a strumenti negoziali quali l'accordo ex art. 15 L. 241/1990, ed integrando quindi l'assenza di previsioni per le piste ciclabili (E-bis) e gli itinerari ciclopedonali (F-bis) da parte dei commi 6 e 7 dell'art. 2 del Codice della Strada circa l'individuazione della competenza "funzionale" all'assolvimento delle esigenze di carattere amministrativo indicate dal primo cpv. del comma 5 dell'art. 2 del Codice stesso.
5. Da quanto indicato al comma 4 consegue che la "Ciclovía Riviera dei Fiori" è una strada di pertinenza di AES, cui appartiene la relativa competenza amministrativa e gestoria, compresa quella regolamentare, in base alla concreta volontà espressa dai seguenti soggetti pubblici previsti dal citato DM n. 517/2018:
 - a) dalla Regione Liguria, che:
 - mediante la Legge Regionale 19/2019 ha dichiarato l'appartenenza dell'itinerario ciclopedonale al più ampio percorso denominato "Ciclovía Tirrenica", di cui al protocollo d'intesa stipulato tra il MIT e la Regione Toscana, Lazio e Liguria in data 08.04.2019, e ha autorizzato la propria Società FILSE SPA a partecipare al capitale sociale di una società in controllo pubblico da individuarsi;
 - mediante la DGR Liguria n. 863 del 05.08.2020, che ha concretamente individuato AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL quale società a controllo pubblico operante per la



gestione della pista ciclopedonale e l'erogazione dei servizi di interesse generale inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici di cui all'art. 3 L.R. 19/2019.

Si riporta di seguito il contenuto dell'Art.3 (*Ciclovía turistica della riviera ligure*) della citata L.R. 19/2019:

1. *La Regione promuove il rilancio della ciclovía turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovía tirrenica, mediante un'apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1 e previa sottoscrizione dell'apposita intesa, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale), al capitale di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sino al limite massimo di 1 milione di euro.*

b) dai Comuni di Sanremo, San Lorenzo Al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, tutti comuni attraversati dalla pista, i quali nell'accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 da loro sottoscritto in data 3-8 luglio 2020 hanno stabilito:

b1) che *"la realizzazione della pista ed il suo successivo utilizzo da parte della collettività stanziata nei rispettivi comuni, oltre che dai turisti e dagli abitanti dei comuni limitrofi, ha impresso una irreversibile destinazione pubblica all'infrastruttura che permane senza soluzione di continuità"*;

b2) che AES avrebbe gestito e mantenuto la pista in quanto Ente dotato della capacità tecnica e logistica di provvedere a tale funzione e che risulta partecipato dai medesimi Comuni interessati a salvaguardare l'infrastruttura poiché attraversati dalla stessa;

c) dal Comune di Sanremo mediante la Convenzione di concessione e gestione sottoscritta, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.96/2023 , il, dopo che era stato accertato previo interpello all'Agenzia delle Entrate il regime fiscale del rapporto, con la quale ha affidato ad AES la gestione e manutenzione dell'itinerario ciclopedonale posto nel suo territorio, di sua integrale proprietà.

6. In generale ogni utilizzatore del percorso è tenuto al rispetto degli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti o svolgere attività che possano impedire il normale uso della pista.

7. L'accesso e l'utilizzo della pista è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, di Polizia Idraulica, dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana oltre che dalle norme e limitazioni d'uso contenute nel presente Regolamento, le quali hanno, quale

unico scopo, la completa, tranquilla, sicura e ampia fruibilità della pista ciclopedonale e la tutela dell'ambiente.

8. La "Ciclovía Riviera dei Fiori", il cui itinerario insiste su un'area sita all'interno del Parco Costiero della Riviera di Ponente, in ragione della sua conformazione rientra nel tipo di strada denominato "Itinerari ciclopedonali" dalla lett. F-bis del comma 2 dell'art. 2 del Codice della Strada ed è costituita:

- da passaggio pedonale e corsia ciclabile in sede propria nei due sensi di marcia, affiancati e contermini in quanto non fisicamente separati ma segnalati da apposita striscia bianca con divieto agli utenti di uso promiscuo, dovendo essere utilizzati esclusivamente dai soggetti cui sono riservati e con adozione delle cautele necessarie a tutela di tutte le categorie degli utenti;
- dalle relative pertinenze di esercizio;
- dalle relative pertinenze di servizio.

Articolo 2

Norme generali di comportamento

1. Gli itinerari ciclabili e pedonali sono aperti al pubblico nel rispetto dei limiti stabiliti delle presenti norme d'uso e dagli obblighi e divieti stabiliti da norma di legge e regolamenti. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa e tranquilla fruibilità del percorso ciclopedonale e la tutela dell'ambiente circostante.
2. Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori degli itinerari ciclopedonali, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso dei percorsi.
3. In particolare, è vietato:
 - ✓ Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
 - ✓ Accendere fuochi;
 - ✓ Danneggiare le attrezzature, l'arredo (panche, cestini, dissuasori, ecc.) e la segnaletica relativa al tracciato ciclo pedonale ed alle aree ad esso attinenti;
 - ✓ Danneggiare o calpestare le aree coltivate lungo i tracciati, le aiuole e la vegetazione spontanea;
 - ✓ Raccogliere fiori, frutti o prodotti presenti nelle aree pertinenziali alla pista;
 - ✓ Sostare o indugiare sul percorso causando intralcio al transito;
 - ✓ Assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;
 - ✓ Posizionare lungo i tracciati ciclopedonali segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente proprietario;
 - ✓ Installare manufatti di qualsiasi tipo lungo i tracciati e le aree di pertinenza se non espressamente autorizzati;
 - ✓ Contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dall'Ente proprietario e dagli enti utilizzatori.




4. In tutte le aree interessate dal passaggio degli itinerari ciclo pedonali è inoltre applicato e fatto osservare:
- ✓ Il divieto della pratica dell'equitazione e della pesca, salvo apposita autorizzazione;
 - ✓ Il divieto di praticare ogni forma di commercio, sia a posto fisso che in forma itinerante, se non espressamente autorizzata;
 - ✓ Il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per sé stessi;
 - ✓ L'obbligo di tenere una velocità adeguata a mantenere le condizioni di sicurezza, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso;
 - ✓ Il divieto di utilizzo del tracciato per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione (Art. 9 C.d.S.) e con l'onere della gestione dell'evento totalmente a carico dell'organizzatore;
 - ✓ Il divieto di ingombrare completamente la sezione del tracciato ostruendo il transito se non per eccezionali interventi atti a risolvere situazioni che possano creare pericolo per gli utilizzatori;
 - ✓ Il divieto di utilizzo della pista in caso di vigente allerta idrogeologica gialla o ad essa superiore;
 - ✓ Il divieto di percorrenza della pista di bambini di età inferiore ai 12 anni, se non accompagnati da maggiorenni.

Articolo 3

Norme generali di utilizzo ordinario

1. L'utilizzo della pista ciclopedonale è riservato:
 - Ai pedoni che dovranno utilizzare la corsia a loro riservata;
 - Ai velocipedi (biciclette, tricicli, quadricicli), alle biciclette con pedalata assistita e ai monopattini, come definiti dall'art. 50 (e successive modifiche) del CdS, che dovranno utilizzare le corsie a loro riservate, nel rispettivo senso di marcia.
 - Altri dispositivi di mobilità personale che rispettino le caratteristiche tecnico-costruttive fissate dal DM 4/6/2019
2. I pedoni devono circolare, di regola nella corsia a loro dedicata e, ove non possibile, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia.
3. I velocipedi devono procedere a velocità moderata e comunque tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale ed in particolare delle norme del Codice della Strada di cui agli Artt. 141, 182 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e 377 del Regolamento. I ciclisti devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni 12 e proceda sulla destra dell'altro.
4. Gli utenti dovranno utilizzare ai fini della sosta delle biciclette e dei mezzi di cui è consentita la circolazione esclusivamente le apposite aree di sosta, poste in fregio alla pista ciclopedonale, così come individuate ai sensi dell'art. 24 del C.d.S. e dell'art. 62 del Regolamento di attuazione del C.d.S.



5. I monopattini elettrici, per essere equiparati ai velocipedi, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla legge. Per la conduzione bisognerà avere almeno 14 anni e fino a 18 anni è obbligatorio un idoneo casco. Vigè il divieto, inoltre, di trasportare altre persone, oggetti, animali oppure trainare o farsi trainare da altri veicoli.
6. La velocità massima per i velocipedi e per i monopattini elettrici, e/o altri mezzi equiparati dalla legge, è imposta al limite di 20 Km/h , fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. nonché la fissazione di ulteriori limiti in particolari tratti segnalati con apposita segnaletica verticale, installata a cura degli uffici competenti dei singoli comuni interessati. Al tramonto, in galleria o in altre situazioni di scarsa visibilità i conducenti dei mezzi sono tenuti ad indossare giubbotti e/o dispositivi dotati di strisce retroriflettenti ad alta visibilità.
7. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti tutti i fruitori della pista dovranno rispettare la segnaletica presente, sia orizzontale che verticale, le installazioni semaforiche sia che esse insistano sulla pista sia che siano poste su strade laterali e/o intersezioni della via pubblica con la pista.
8. I cani di qualsiasi taglia devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge e, se pericolosi, muniti di museruola. La persona che conduce il cane è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto delle deiezioni solide prodotte dall'animale. Il personale addetto alla vigilanza o gli organi di Polizia intervenuti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nell'ambito delle proprie funzioni e, se consentito anche da ragioni di ordine pubblico, potrà disporre l'allontanamento dei trasgressori nell'ipotesi in cui non vengano rispettate le disposizioni sopra indicate ed in ipotesi di richiamo il soggetto interessato non ponga in essere immediata condotta riparatoria nel rispetto delle disposizioni del regolamento.
9. A tutela dell'arredo urbano, nonché della sicurezza della circolazione i mezzi lasciati fuori dagli appositi parcheggi, che non presentino riscontri oggettivi per risalire al proprietario, saranno segnalati come abbandonati alla Polizia locale di riferimento, la quale attiverà l'iter per la rimozione e successivo deposito e custodia come previsto per legge.
10. La polizia locale e/o l'autorità preposta, ciascuna per quanto di propria competenza, provvederà alle contestazioni in merito alle violazioni riscontrate ai sensi del presente regolamento, del C.d.S. e delle norme richiamate e/o applicabili.

Articolo 4

Circolazione dei veicoli a motore e norme generali di utilizzo straordinario

1. È vietato l'accesso ed il transito a tutti i mezzi motorizzati anche se ad energia elettrica, (salvo per i monopattini e le biciclette elettriche che per le loro caratteristiche tecniche costruttive siano equiparati ai velocipedi) nonché ai mezzi trainati da animali (Art. 6 C.d.S.): sono autorizzati comunque i mezzi di Pronto Soccorso e Forze dell'Ordine in caso di necessità o di servizio.



2. Sono parimenti autorizzati i mezzi incaricati di servizio pubblico per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi, previa idonea comunicazione ad AES.
3. Sono altresì autorizzati tutti i mezzi tecnici di Amaie Energia e Servizi S.r.l.
4. In ogni caso è vietato il transito o la sosta di mezzi di portata a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Articolo 5

Manifestazioni e altri usi eccezionali in deroga

1. L'uso della ciclovia per manifestazioni di qualsivoglia tipo, nonché gli eventuali ulteriori utilizzi eccezionali della ciclovia, in deroga ai sopra indicati divieti, sono appositamente disciplinati nel «**Regolamento per gli attraversamenti, gli accessi e gli usi speciali, eccezionali o strumentali dell'itinerario ciclopedonale denominato "Ciclovia Riviera dei Fiori" e delle relative pertinenze nel tratto compreso dal confine tra i comuni di Ospedaletti e Sanremo al confine tra i comuni di San Lorenzo al mare ed Imperia**» debitamente pubblicato sul sito di AES.

TITOLO II

Norme Finali

Articolo 6

Vigilanza

1. La vigilanza è affidata agli organi preposti di cui agli artt. 12 e 12bis del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
2. Sarà realizzata apposita rete di videosorveglianza, il cui uso verrà gestito con apposito regolamento.

Articolo 7


Sanzioni

1. I trasgressori saranno puniti in base alle norme del Codice della Strada, del presente regolamento, della L. 689/81, dei regolamenti comunali, regionali e delle altre Leggi vigenti, fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni derivanti da diverse ed ulteriori norme giuridiche qualora le condotte tenute costituiscano illeciti di natura civile, penale e/o amministrativa.

Articolo 8

Precisazioni e deroghe

1. L'uso della pista ciclopedonale è esclusivamente destinato ai pedoni, ai ciclisti ed agli utilizzatori di velocipedi vari, anche con pedalata o sistema di spinta parzialmente assistita elettronicamente: sono vietati, salvo quanto previsto all'art. 4, tutti gli altri mezzi.



2. Sono comunque autorizzati tutti i sistemi di supporto alla mobilità agli utilizzatori diversamente abili, fermo restando il rispetto dei limiti di velocità imposti.
3. La Società trasmette ai Comuni interessati il presente regolamento affinché, con le modalità previste dalla legge e dai loro regolamenti in punto comunicazioni pubbliche alla cittadinanza, ne venga assicurata la conoscenza ai propri residenti nonché ai turisti.
4. Limitatamente al tratto di pista insistente sul territorio della città di Sanremo, il presente Regolamento avrà vigenza sino all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Sanremo del proprio Regolamento d'utilizzo, in qualità di Ente proprietario a norma del codice della Strada.

Art. 9

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicata sul sito www.amaie-energia.it nella pagina Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrea Per', written over a horizontal line.